

UNIONE TERRE DEI MALASPINA

Provincia di Pavia

DECRETO n. 2 del 10.11.2017

OGGETTO: attribuzione al Presidente Andrea Milanese della responsabilità del Settore Tecnico dell'Unione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni " di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico.

RICHIAMATA la deliberazione di giunta dell'Unione n. 7 del 23/09/2016 avente ad oggetto : Approvazione struttura organizzativa dei servizi conferiti all'Unione Terre dei Malaspina con cui :

- Si approva la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi gestiti dall'Unione dei comuni "Terre dei Malaspina" ;;
- Si individuano le seguenti posizioni organizzative sulla base dell'assetto organizzativo sopra definito:
 - servizio finanziario
 - servizio tributi e attività sociali
 - servizio demografico e vigilanza
 - servizio tecnico
 - servizio affari generali
 - servizio organizzazione e personale

dando atto che il conferimento degli incarichi al personale assegnato sarà disposto dal Presidente dell'Unione con apposito provvedimento.

DATO ATTO che il servizio tecnico così come definito nella deliberazione di Giunta dell'Unione n. 7 del 23/09/2016 ha competenza relativamente a :

- progettazione lavori e opere pubbliche
- manutenzioni
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- edilizia scolastica
- risorse e servizi idrici, gas e illuminazione
- tutela, protezione e valorizzazione dell'ambiente
- rifiuti

- sistema di protezione civile
- catasto
- urbanistica assetto del territorio
- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.

TENUTO CONTO che a far data dal 01/11/2017 il tecnico responsabile del servizio tecnico dipendente di altra amministrazione ed utilizzato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004, non sarà più disponibile.

CONSIDERATO che nella fase dell'avvio dell'organizzazione dell'ufficio unico dell'Unione relativamente alle competenze dell'ufficio tecnico è necessario:

- esaminare lo stato dei procedimenti aperti e garantire la funzione propria dell'ufficio tecnico nel rispetto della normativa vigente e nell'interesse dell'amministrazione che li ha presi ora in carico;
- uniformare le procedure;
- tener conto della situazione particolare problematica dell'ufficio tecnico del Comune di Ponte Nizza, ove recentemente sono pervenute da parte delle forze dell'ordine e di privati segnalazioni relative a fattispecie penalmente rilevanti, che è stato riferito potrebbero trovare nell'ufficio tecnico e nei relativi procedimenti e fascicolo relativi i loro riscontri; e che in relazione a tali fatti sono state effettuate le doverose denunce da parte degli organi competenti all'autorità giudiziaria. Si evidenzia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con nota prot. 8338/2016 ha comunicato ai sensi dell'art. 129 comma 3b att. c.p.p. il deposito di avviso di conclusione delle indagini in riferimento al procedimento penale aperto sulla scorta delle segnalazioni e denunce effettuate, e che successivamente sono state inoltrate alla Procura altre informative, il che rende particolarmente delicata ed oggetto di doverose attenzioni i compiti dell'ufficio stesso, anche in vista dell'esito delle attività processuali e della ripresa dei procedimenti disciplinari sospesi in pendenza del procedimento penale.

VISTI:

- l'art.50, comma 10, del D.to Lgs.n.267/2000, che stabilisce che “ *Il sindaco ed il presidente della provincia, nominano i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;*
- gli artt.109 e 110 del TUEL, *in particolare l'art.110, che prevede al comma 1, che la copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o con delibera motivata di diritto privato;*
- i CCNL del comparto Regioni Enti locali, ed in particolare quello stipulato il 31/03/1999 e relativo al nuovo ordinamento professionale, che statuisce che gli Enti locali debbono procedere alla istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 ed in particolare il comma 23 dell'art.53 che dispone “23. Gli enti locali con popolazione inferiore a ((cinquemila abitanti)) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ((...)) anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e

all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. “

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della giunta dell'unione n.18 del 05/11/2016 in cui all'art. 9 si prevede la possibilità che siano attribuite le responsabilità dell'organizzazione delle strutture di massimo livello (Aree) e la gestione delle relative risorse umane, tecniche e finanziarie al Presidente o agli assessori in caso di applicazione dell'art. 53 c. 23 Legge 388/2000 come modificata ex art. 29 c. 4 Legge 448/2001.

DATO ATTO che la Giunta dell'Unione con deliberazione n.33 del 03/11/2017 ha espresso indirizzi affinché, nelle more del reperimento di personale idoneo cui possa essere attribuita la responsabilità del settore tecnico, la stessa responsabilità sia attribuita al presidente Andrea Milanesi.

RITENUTO di conferire la responsabilità del servizio tecnico al presidente Andrea Milanesi.

DECRETA

1. di conferire la responsabilità del servizio tecnico al presidente Andrea Milanesi.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

Il Presidente
Andrea Milanesi



DA PUBBLICARE